

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4344

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato D'AREZZO

Presentata il 10 dicembre 1962

Norma integrativa dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, per l'equiparazione degli ufficiali giudiziari e gli aiutanti ufficiali agli impiegati civili anche agli effetti dell'assegnazione di case popolari ed economiche costruite da Cooperative mutuarie della Cassa depositi e prestiti

ONOREVOLI COLLEGHI! — Allorché fu emanato il decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, non si dubitava che l'equiparazione degli ufficiali giudiziari agli impiegati civili dello Stato prevista dall'articolo 2 agli effetti della assegnazione degli alloggi dell'Istituto nazionale delle case per gli impiegati dello Stato doveva logicamente interpretarsi in modo estensivo, intendendo cioè che gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti avrebbero goduto di tutti i benefici spettanti agli impiegati dello Stato in materia di edilizia popolare ed economica in genere.

La migliore dimostrazione dell'esistenza di questo diffuso convincimento è data dalla lettura dei lavori preparatori della legge 30 luglio 1959, n. 610, che, come è noto, ha esteso ai segretari comunali e provinciali in servizio ed in pensione il beneficio previsto dall'articolo 91 del testo unico sulla edilizia economica e popolare.

Il proponente del disegno di legge che si è poi tramutato nella citata legge n. 610 del 1959, nella sua relazione illustrativa, così ebbe ad esprimersi: « Con ciò (con l'inclusione cioè dei segretari comunali e provinciali tra le categorie in oggetto) si compie un'opera di

giustizia perché i segretari comunali sono gli unici a cui manchi la certezza del diritto in materia di assegnazione di alloggi: maestri elementari, ufficiali giudiziari sono considerati impiegati dello Stato ed hanno ormai anch'essi la possibilità ed il vantaggio di un alloggio in cooperative mutuarie della Cassa depositi e prestiti ».

E, quando la IX Commissione della Camera dei Deputati esaminò, nella seduta del 22 luglio 1959, il disegno di legge, nessuno mise in dubbio la pacifica interpretazione dell'articolo 2 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959 accolta dal proponente.

Ma questa interpretazione, lo si è detto e giova ripeterlo, assolutamente pacifica, non è stata mai accolta dalla Cassa depositi e prestiti che in numerose occasioni si è mostrata contraria ad ammettere gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti tra le categorie che possono far parte di cooperative edilizie mutuarie della medesima Cassa depositi e prestiti.

Di qui la assoluta necessità della emanazione della legge interpretativa proposta che porrà fine, in modo definitivo, alle incertezze che hanno sostanzialmente impedito agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti di beneficiare

di quella possibilità di appartenere a cooperative edilizie mutuarie della Cassa depositi e prestiti cui hanno diritto.

Con l'approvazione di tale legge la Cassa depositi e prestiti non potrà più negare agli ufficiali giudiziari ed ai loro aiutanti facenti parte di cooperative edilizie mutuarie della Cassa stessa la stipulazione del mutuo individuale, quella stipulazione che veniva rifiutata soprattutto in base alla considerazione che il sistema di retribuzione disposto a favore degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti non risulterebbe idoneo a garantire le eventuali ritenute di ufficio di cui all'articolo 65 del testo unico, n. 1165 del 1938.

Ed a quest'ultimo proposito è appena il caso di aggiungere che la Cassa depositi e prestiti, una volta emanata la legge, non troverà affatto difficoltà a garantirsi il puntuale pagamento degli interessi e del capitale mutuato.

Poiché la retribuzione degli ufficiali giudiziari e aiutanti è costituita dai proventi derivanti dai diritti che sono autorizzati ad esigere e da una percentuale sui crediti recu-

perati dallo Stato sui campioni civili, penali e amministrativi e sulle somme introitate dall'Erario sulla vendita dei corpi di reato (articoli 122 e 167 del decreto presidenziale n. 1229 del 1959); poiché d'altro canto, agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti è garantita una retribuzione annua minima corrispondente allo stipendio di determinate categorie di impiegati dello Stato mediante la corresponsione di una eventuale indennità integrativa a carico dell'Erario; basterà che l'Amministrazione di grazia e giustizia, da cui gli ufficiali giudiziari dipendono, dia disposizioni al capo dell'Ufficio competente affinché il pagamento della retribuzione e della eventuale indennità integrativa sia condizionato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento delle rate di ammortamento del mutuo assegnato all'interessato, perché la Cassa depositi e prestiti sia adeguatamente garantita (articolo 66 del testo unico n. 1165 del 1938).

Con l'approvazione della presente proposta di legge si completerà l'opera di giustizia già compiuta a favore di numerose categorie di dipendenti pubblici.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Al primo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, è aggiunto il seguente periodo:

« Gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti ufficiali giudiziari sono equiparati agli impiegati civili dello Stato anche agli effetti dell'assegnazione di case popolari ed economiche costruite da cooperative mutuarie della Cassa depositi e prestiti e rientrano nelle categorie previste dall'articolo 91 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 ».